CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CRV Consiglio Regionale del Veneto
N del 24/11/2016 Prot.: 0027300 Titolario 2.6
CRV Spc-UPA

Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale della programmazione

Loro sedi

oggetto:

LEGISLATURA

Progetto di legge n. 201

Disegno di legge relativo a "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEL TERRITORIO REGIONALE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Unità atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia

+39 041 2701416 tel +39 041 2701271 fax uai@consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese.

Cordiali saluti.



PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONAL.
IL PIRIGENTE CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE (dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 201

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 26/DDL del 26 ottobre 2016)

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEL TERRITORIO REGIONALE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 novembre 2016.

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEL TERRITORIO REGIONALE

Relazione:

Il presente Disegno di legge interviene in modo organico sul complesso tema del controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa), coordinandosi ed integrandosi con le vigenti disposizioni recate dalla Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Tra le tematiche di maggior rilievo in materia di gestione faunisticovenatoria del territorio emerge infatti il capitolo relativo al controllo delle specie selvatiche problematiche sotto i profili dell'impatto sull'ambiente e sulle attività antropiche. Trattasi di una materia alquanto complessa e delicata, che vede il territorio veneto interessato in tutte le sue articolazioni territoriali ed ambientali. ove da diversi anni ormai si deve affrontare il problema connesso ad un eccessivo sviluppo in talune aree di ungulati, sia per quanto riguarda specie autoctone (es. Cervo) sia avuto riguardo a specie che debbono essere considerate alloctone e quindi estranee al contesto faunistico regionale, quali in primis il Cinghiale.

A tale ultimo riguardo si è andata a registrare nel corso dell'ultimo decennio una vera e propria "emergenza cinghiale" connessa ad un consolidamento in numerose aree di popolazioni strutturate e in grado di aumentare la propria numerosità, presenza che impatta gravemente su più versanti:

- danni alle coltivazioni;
- danni ai soprassuoli e quindi alla stessa stabilità dei terreni e dei cotichi erbosi (prati-pascolo);
- impatti negativi sulle biocenosi autoctone meritevoli di tutela;
- danni da incidenti stradali causati dall'impatto con cinghiali in attraversamento.

In relazione alla dinamica incrementale della specie (che deve purtroppo essere posta in relazione anche al perdurare di deprecabili pratiche di rilasci abusivi di soggetti provenienti da allevamento, spesso ibridati con il maiale domestico) nel nostro territorio regionale si è andata sviluppando negli ultimi anni un forte impegno da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, a partire dalle Province, sul versante del controllo di detta specie altamente problematica, secondo gli indirizzi dell'Istituto nazionale di riferimento (ISPRA) che, per i nostri ambienti, da sempre ha sconsigliato l'assoggettamento al regime venatorio in quanto soluzione non efficace (se non addirittura controproducente) ai fini dell'obiettivo del contenimento della specie, che è oltretutto estranea alla tradizione venatoria regionale.

Tra le finalità del presente DDL anche quella di mettere a regime in un organico quadro generale le azioni di controllo sino ad oggi svolte a livello provinciale, alla luce del processo di riordino delle funzioni nell'ambito dell'attuale fase di riforma delle Provincie.

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge, al fine di tutelare l'economia del sistema agricolo, l'equilibrio venatorio e la biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti reca disposizioni per la gestione delle popolazioni di Cinghiale (Sus scrofa) presenti sul territorio regionale e disciplina, altresì, la valorizzazione della carne di cinghiale.

Art. 2 - Articolazione delle competenze e indirizzi gestionali.

- 1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con propri provvedimenti disciplina la gestione delle popolazioni di cinghiale, anche suddividendo il territorio regionale in aree omogenee di gestione.
- 2. Per la gestione del cinghiale sul territorio a caccia programmata, la Giunta regionale approva Piani triennali di gestione delle popolazioni di cinghiale. I Piani triennali, previo parere dell'ISPRA, assumono, altresì, per il triennio di riferimento, la valenza di piano di controllo numerico di cui all'articolo 17 comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". All'attuazione dei Piani di controllo di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 "Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport". La Giunta regionale provvede alla effettuazione di monitoraggi annuali al fine di verificare l'efficacia delle azioni di controllo di cui al presente articolo, e al termine del periodo di attuazione del Piano, trasmette all'ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.
- 3. Per la gestione del cinghiale nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali previsti dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", fermo restando il divieto di prelievo venatorio, in attuazione della disciplina regionale, i Piani triennali di cui al comma 2, aventi valenza di piano di abbattimento selettivo ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", sono approvati previo parere vincolante degli enti gestori delle aree protette interessate.

Art. 3 - Indennizzo dei danni.

1. I danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo sono indennizzati ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria", comunque nei limiti della disponibilità dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 4 - Divieti e sanzioni.

- 1. Il divieto di immissione e di foraggiamento dei cinghiali sono disciplinati e sanzionati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Chiunque detenga o allevi cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 950,00 e con il sequestro degli animali al fine della loro successiva confisca.
- 3. Chiunque, presso allevamenti autorizzati, detenga o allevi cinghiali o loro meticci in difformità alle previsioni dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", è punito con una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 350,00. La sanzione è raddoppiata se l'illecito è commesso in zone non idonee alla presenza del cinghiale individuate con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 5 - Valorizzazione della carne di ungulati.

- 1. La Giunta regionale promuove, ove non siano già presenti, la realizzazione presso gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini di appositi centri di sosta e di centri di lavorazione della selvaggina come definiti dalla disciplina regionale. I centri di sosta e di prima lavorazione devono possibilmente essere dislocati sul territorio in modo diffuso ed omogeneo. Gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione selvaggina o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di abbattimento, nonché degli ulteriori capi ceduti dai cacciatori.
- 2. La Giunta regionale sostiene e promuove eventuali accordi fra Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini e le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi provenienti dalle attività di controllo ad attività di beneficenza alimentare.
- 3. La Giunta regionale predispone azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne dei cinghiali prelevati, anche mediante l'avvio di percorsi di riconoscimento della qualità.

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Articolazione delle competenze e indirizzi gestionali	
Art. 3 - Indennizzo dei danni.	
Art. 4 - Divieti e sanzioni	4
Art. 5 - Valorizzazione della carne di ungulati	4
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria	4
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.	

PARTE NOTIZIALE

(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3)

Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.

- 1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.
- 2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita (4) anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario. (5) (6) (7) (8)

⁽¹⁾ In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13.

⁽²⁾ Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3

e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25, con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1^a serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.

- (3) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. 1ª serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. 1ª Serie Speciale n. 35/2014).
- (4) Comma così modificato da comma 1 art. 61 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha inserito le parole "e di fauna domestica inselvatichita" dopo le parole "il controllo delle specie di fauna selvatica".
- (5) Comma così modificato da art. 23 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, che ha aggiunto dopo le parole "dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157" le parole "e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa."
- (6) Per quanto riguarda il controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche vedi anche per la stagione venatoria 2008-2009, l'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13.
- (7) Per quanto riguarda il controllo del cormorano, vedi le misure di contenimento introdotte con l'art. 71 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.

(8) Con l'art. 70 recante "Piani regionali di controllo della fauna" della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 è stato previsto che la Giunta regionale emana indirizzi e disposizioni alle province e alla Città metropolitana di Venezia e per loro tramite ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici.

Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016)

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI POLITICHE ECONOMICHE, DEL TURISMO, DELLA CULTURA, DEL LAVORO, DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA, DELLA CACCIA E DELLO SPORT

Art. 70 - Piani regionali di controllo della fauna.

- 1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale.
- 2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (1)

LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE.

Art. 22. *Norme quadro*.

- 1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
- a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio:
- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.
- 2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.
- 3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
- 4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
- 5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.
- 6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente (2).

Nota all'articolo 3

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

- **Art. 28** Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. (1)
- 1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
- 2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.
- 3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.

(1) Ai fini del riconoscimento dei danni a carico del fondo vedi anche per gli uccelli selvatici non cacciabili quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 per la stagione venatoria 2008-2009.

Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 (BUR n. 37/2013)

INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO REGIONALE PRECLUSO ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ VENATORIA (1)

- **Art. 3** Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.
- 1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.
- 3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1"Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l'elencazione dei soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine individuati fra i soggetti incaricati dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti.

⁽¹⁾ Con sentenza n. 107/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, limitatamente alle parole "e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50", per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto aggiunge un'ulteriore categoria di persone all'elenco tassativo di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", a norma del quale i piani di abbattimento devono essere

attuati esclusivamente dalle guardie venatorie, dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie forestali e comunali. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, in quanto, unitamente all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, regola i poteri dell'ISPRA sull'utilizzo dei metodi ecologici o dei piani di abbattimento in termini del tutto analoghi a quelli dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, in quanto il potere sostitutivo attribuito al Presidente della Giunta regionale non viene esercitato in ambiti riservati alla competenza dello Stato e dato che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi all'attuazione della presente legge regionale, ovvero un insieme di funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Nota all'articolo 4

Legge 28 dicembre 2015, n. 221(1).

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI.

- **Art. 7**. Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992 In vigore dal 25 agosto 2016
- 1. E' vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera 1), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. (2)
- 2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera 1), della citata legge n. 157 del 1992. (3)
- 3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa).

- 4. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali».
- 5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19»;
- b) all'articolo 2, il comma 2-bis è abrogato;
- c) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.
- 3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis».

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 32 - Allevamenti.

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016, n. 13.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), L. 28 luglio 2016, n. 154.

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.
- 2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.
- 3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.
- 4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.
- 5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.
- 6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157/1992.
- 7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.

Nota all'articolo 7

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 STATUTO DEL VENETO

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

- 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.
- 2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.